

Indicazioni relative alle Borse di cui al DDPF nr. 1186/SIM del 23/12/2020: “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.iv – Azione 8.4 B e 8.4 C Avviso Pubblico per la presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario”.

INDICAZIONI GENERALI

L'esperienza pratica in azienda avrà la durata di 9 mesi, per 25 ore settimanali e con un'indennità mensile pari ad euro 700,00 (al netto dell'IRAP).

Ai fini fiscali, l'indennità di partecipazione è assimilata a reddito da lavoro dipendente (art. 50, DPR n. 917/1986 TUIR). Ai fini delle comunicazioni obbligatorie, i destinatari vanno inseriti con la qualifica che si riferisce alla tipologia contrattuale, ossia con il codice C.04.00 “BORSE LAVORO ED ALTRE WORK EXPERIENCES”.

L'indennità di borsa è erogata bimestralmente seguendo, il bimestre fisso calcolato sull'anno solare (es. 1° bimestre gennaio febbraio - 2° bimestre marzo aprile 3° bimestre maggio giugno ecc.).

La Regione Marche eroga una prima tranche pari al 45% del contributo totale ammesso a finanziamento a seguito della comunicazione dell'avvio delle attività progettuali. Le azioni di cui alla fase 2 (per donne disoccupate) dovranno essere avviate entro il terzo mese di avvio del percorso della prima fase.

Sarà compito di uno dei componenti dell'ATI/ATS o di altra struttura designata, coinvolta nel progetto, liquidare bimestralmente le indennità di borsa alle singole beneficiarie, previo invio da parte dell'impresa ospitante, al Soggetto Proponente o al Capofila del partenariato, di una relazione sulle attività svolte nel bimestre di riferimento e del registro presenza firmato dall'azienda ospitante e dal borsista.

Possono essere soggetti ospitanti anche le imprese private (comprese le cooperative) componenti l'ATI/ATS, purché naturalmente le attività previste nel progetto di borsa siano compatibili.

Non possono essere soggetti ospitanti: enti pubblici, società partecipate a prevalente capitale pubblico.

Sono a carico dell'impresa ospitante le spese relative all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT).

Il numero di borse attivabili contemporaneamente da ciascun soggetto ospitante (impresa privata) è calcolato in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento della borsa lavoro) del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:

- n. 1 borsa lavoro per le unità operative da 0 a 5 dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio della borsa e la scadenza posteriore alla data di fine della borsa.
- n. 2 borse lavoro per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio della borsa e la scadenza posteriore alla data di fine della borsa.
- n. 3 borse lavoro per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia anteriore alla data di avvio della borsa e la scadenza posteriore alla data di fine della borsa.

Nel conteggio del numero di borse che si possono ospitare debbono essere calcolate, oltre alle Borse afferenti alle linee guida regionali, borse lavoro e borse di ricerca, anche i tirocini extracurriculari regolati dalla DGR n. 1474/17, in quanto ritenuti interventi analoghi. Il rispetto del limite numerico deve essere garantito al momento dell'avvio della borsa e per tutta la durata della stessa.

Prima dell'avvio delle borse il capofila dell'ATI/ATS deve inserire in SIFORM2 nella sezione "documenti richiesti" la documentazione di avvio contenente:

- comunicazione della data di inizio delle borse
- copia delle polizze assicurative a carico del soggetto ospitante a favore dei soggetti destinatari (Infortuni sul lavoro INAIL e Polizza integrativa RCT)
- Convenzioni sottoscritte con i destinatari secondo un fac-simile predisposto dalla P.F.
- UNILAV
- Calendario orario settimanale

La P.F. verificata la conformità della documentazione inviata autorizza l'avvio

INDICAZIONI SULLA GESTIONE DELLE BORSE ATTIVATE

Il diritto all'indennità **mensile matura al raggiungimento del 75%** delle ore mensili stabilite da progetto e in caso di non raggiungimento quella singola indennità mensile non viene erogata. Al termine del l'intero periodo di borsa si provvede a calcolare il raggiungimento del 75% di presenza sulle ore totali stabilite da progetto, se raggiunto si provvede anche a liquidare eventuali mensilità non liquidate (conguaglio). Sono quindi ammesse assenze usufruibili fino al limite massimo tale da garantire comunque il 75% della presenza effettiva sull'intero periodo di durata della borsa. Nel caso di malattia e impossibilità a comunicare preventivamente l'assenza, il borsista deve comunicare almeno entro le 12 del giorno stesso l'assenza con email o altro mezzo.

Assenze: il destinatario deve comunicare le eventuali assenze per esigenze personali e le eventuali assenze per motivi diversi da esigenze personali, al coordinatore/tutor designato dal Soggetto ospitante o dal Capofila del partenariato assicurando comunque, alla fine dei 9 mesi, il 75% delle presenze previste dal Progetto.

È possibile recuperare le ore non svolte in un mese, in un mese successivo (non possono essere anticipate in previsione di future assenze), l'importante è comunicare al coordinatore/tutor designato in quale mese si intende recuperarle. Nel caso in cui le assenze mensili del mese non superino il 25% delle assenze previste sul totale del mese non è necessario recuperarle. Entro la fine del progetto i destinatari sono tenuti al recupero delle ore mancanti. Il coordinatore/tutor designato effettuano il conguaglio di tutte le ore effettuate nell'arco del progetto e procede al rimborso delle indennità sospese o eventualmente al recupero delle indennità erogate e non dovute.

Cessazione anticipata: il destinatario può cessare anticipatamente l'attività previa comunicazione sottoscritta dalle parti interessate. La cessazione anticipata prima del completamento del primo mese di attività, non dà luogo al pagamento dell'indennità.

Sospensione: il destinatario ha diritto a una sospensione (durante la quale l'indennità di partecipazione non viene erogata) per maternità, malattia lunga o infortunio intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo della durata del progetto, (ossia pari o superiore a 3 mesi). Ai fini della liquidazione dell'indennità i mesi sospesi vanno recuperati. L'autorizzazione alla sospensione implica, in caso di non raggiungimento del 75% delle presenze concordate il recupero delle ore tramite una proroga della durata della borsa; nel caso in cui non sia possibile il recupero, sarà applicata una decurtazione sull'indennità di borsa.

La sospensione, previa richiesta al Soggetto ospitante può essere richiesta una sola volta, (es., infortunio, malattia lunga maternità). È necessario trasmettere il modello di richiesta specifica, debitamente documentata, al responsabile competente che deve validare la sospensione.

In caso di sospensione lunga (es. maternità o malattia lunga) il progetto di borsa dovrà comunque essere concluso entro 12 mesi dalla data di avvio.

Sarà compito della scrivente P.F. inviare, in fase di realizzazione delle borse, gli allegati da utilizzare per la gestione delle stesse, quali:

- Comunicazione di assenza
- Comunicazione di cessazione anticipata
- Comunicazione di sospensione
- Comunicazione di variazione orario
- Registro presenze mensile
- Attestazione bimestrale